SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 133**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 giugno 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 dicembre 1991.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 dicembre 1988, relativamente alla terza cedola, di scadenza 28 dicembre 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 352543/66-AU-175 del 22 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 1989, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 28 dicembre 1988, di durata quinquennale, al tasso d'interesse annuo dell'8,75%, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 22 dicembre 1988, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di novembre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla terza cedola — di scadenza 28 dicembre 1991 — dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 570672/66-AU-175 del 4 ottobre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 dell'8 novembre 1989, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 4 ottobre 1989, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di novembre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 22 novembre 1991, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 28 dicembre 1988, attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla terza cedola, di scadenza 28 dicembre 1991, è di 364.818.000 ECU;

la media delle quotazioni di chiusura lira /ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevato dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di novembre 1991, è di lire 1.537,34 per ogni ECU:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 352543/66-AU-175 del 22 dicembre 1988, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi netti da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 364.818.000 ECU) dei CTE quinquennali 8,75% con godimento 28 dicembre 1988 — relativamente alla terza cedola, di scadenza 28 dicembre 1991 — ammonta a L. 42.940.024.840.

La ritenuta fiscale del 12,50%, di cui al decreto legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni. nella legge 17 novembre 1986, n. 759, ammonta a L. 6.134.289.000.

La spesa complessiva di L. 49.074.313.840 farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1992
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 40

93A3264

DECRETO 15 marzo 1993.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 28 ottobre 1992, di durata triennale, emessi per 750 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 826124 in data 19 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 23 ottobre 1992, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di tre anni, al tasso d'interesse annuo dell'11,25%, con godimento 28 ottobre 1992, fino all'importo massimo di 750 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 19 ottobre 1992, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di tre anni, con godimento 28 ottobre 1992, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da tre cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «11,25% 1992/1995» «EMISSIONE 28 OTTOBRE 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «11,25% 1992/1995» «EMISSIONE 28 OTTOBRE 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, alla data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare e riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola e delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati e ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 19 ottobre 1992, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a:

lire 1.720,58 con riferimento alla data del 23 ottobre 1992.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «11,25% 1992/1995» «EMISSIONE 28 OTTOBRE 1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia,

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio,

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone,

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1993
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 241

93A3265

DECRETO 3 giugno 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma II, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 maggio 1993 è pari a 81.552 miliardi;

Decreta:

Per il 15 giugno 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 settembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19, e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia — Via Nazionale n. 91 — Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A3276

DECRETO 3 giugno 1993

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma II, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 maggio 1993 è pari a 81.552 miliardi;

Decreta:

Per il 15 giugno 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 15 dicembre 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19, e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia — Via Nazionale n. 91 — Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A3277

DECRETO 3 giugno 1993.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1993;

Visto l'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 che fissa in miliardi 150.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 143;

Vista la determinazione del direttore generale del Tesoro del 19 maggio 1993, n. 600993;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 maggio 1993 è pari a 81.552 miliardi;

Decreta:

Per il 15 giugno 1993 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 giugno 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione all'attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19, e 20 del decreto 7 gennaio 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia — Via Nazionale n. 91 — Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 giugno 1993, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 7 gennaio 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1993

Il direttore generale: DRAGHI

93A3278

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 giugno 1993.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di aprile 1993 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di aprile 1993;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 4 del decreto del Ministro del commercio estero di concerto con il Ministro del tesoro 27 aprile 1990 disposizioni in materia valutaria, attualmente rilevato nei termini di cui all'art. 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 e dal decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1992, per il mese di aprile 1993 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.535,415
Marco tedesco	»	961,652
Franco francese	»	284,391
Fiorino olandese	»	855,697
Franco belga	»	46,717
Lira sterlina	»	2.372,523
Lira irlandese	»	2.345,132
Corona danese	»	250,317
Dracma greca	»	7,057
E.C.U.	»	1.873,245
Dollaro canadese	»	1.217,174
Yen giapponese	»	13,675
Franco svizzero	»	1.051,460

Scellino austriaco	Lit.	136,663
Corona norvegese	»	226,659
Corona svedese	»	206,040
Marco finlandese	»	273,951
Escudo portoghese	»	10,363
Peseta spagnola	»	13,280
Dollaro australiano	»	1.093,139

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 30 aprile 1993, è accertato, per il mese di aprile 1993, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	23,713
Albania:		
Lek	»	13,721
Algeria:		
Dinaro algerino	»	67,185
Angola:		
Kwanza	»	0,303
Antille olandesi:		
Fiorini Antille oland.	»	834,131
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	402,620
Argentina:		
Peso argentina	»	1.511,737
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	843,332
Bahamas:		
Dollaro bahama	»	1.511,805
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.019,374
Bangla Desh:		
Taka	»	38,682
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	750,460
Belize:		
Dollaro Belize	»	754,713
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.511,805
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	48,448
Birmania:		
Kyat	»	248,397
Bolivia:		
Boliviano	»	359,817
Botswana:		
Pula	»	647,531
Brasile:		
Cruzeiro	Lit.	0,052
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	931,841
Bulgaria:		
Leva	»	62,132
Burundi:		
Franco Burundi	»	6,651
C.S.I.:		
Rublo Russia (M)	»	2,086
C.S.I.:		
Rublo Russia (U)	»	2.728,085
Cambogia:		
Riel	»	0,413
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	20,343
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	559,016
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.775,771
Cile:		
Peso cileno	»	3,766
Cina:		
Renmimbi	»	267,233
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.144,003
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,794
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	5,630
Corea del Nord:		
Won	»	702,038
Corea del Sud:		
Won	»	1,909
Corona Slovacca:		
Corona Slovacca	»	53,364
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	10,919
Croazia:		
Dinaro Croazia	»	0,929
Cuba:		
Peso cubano	»	1.993,145
Dominicana:		
Peso dominicano	»	116,106
Ecuador:		
Sucre	»	0,803
Egitto:		
Lira egiziana	»	459,888
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	172,597

Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	Lit.	411,122
Estonia:		
Corona Estonia	»	119,670
Etiopia:		
Birr	»	305,632
Falkland Is.:		
Sterline Falkland	»	2.353,681
Fiji Is.:		
Dollari Fiji	»	991,267
Filippine:		
Peso filippino	»	59,029
Gambia:		
Dalasi	»	177,573
Ghana:		
Cedi	»	2,529
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	68,888
Gibilterra:		
Sterline Gibilterra	»	2.353,681
Gibuti:		
Franco Gibuti	»	8,565
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.198,574
Guatemala:		
Quetzal	»	274,682
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,301
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,858
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,979
Haiti:		
Gourde	»	125,814
Honduras:		
Lempira	»	254,766
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	195,302
India:		
Rupia indiana	»	46,031
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,733
Iran:		
Rial iraniano	»	12,434
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.965,826
Islanda:		
Corona islandese	»	23,860
Israele:		
Shekel	»	568,105
Jugoslavia:		
Nuovo Dinaro jugoslavo	»	1,041
Kenia:		
Scellino keniota	Lit.	32.471
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.036,369
Laos:		
Nuovo Kip	»	2,096
Lesotho:		
Maluti	»	477,478
Libano:		
Lira libanese	»	0,871
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.511,805
Libia:		
Dinaro libico	»	5.115,564
Macao:		
Pataca	»	188,989
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,846
Malawi:		
Kwacha	»	353,904
Malaysia:		
Ringgit	»	586,848
Maldive:		
Rufiyaa	»	126,045
Malta:		
Lira maltese	»	4.056,438
Marocco:		
Dirham Marocco	»	172,351
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,262
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	89,069
Messico:		
Nuovo peso Messico		487,560
Mongolia:		
Tugrik	»	10,063
Mozambico:		
Metical	»	0,551
Nepal:		
Rupia nepalese	»	32,901
Nicaragua:		
Cordoba	»	250,757
Nigeria:		
Naira	»	57,779
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	818,118
Oman:		
Rial Oman	»	3.917,876
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	57,036
Panama:		
Balboa	»	1.511,805
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.564,261

Paraguay:		
Guarani	Lit.	0,881
Perù:		
New sol	»	812,079
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,495
Polonia:		
Zloty	»	0,092
Qatar:		
Riyal Qatar	»	415,932
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	53,364
Romania:		
Leu	»	2,502
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	10,932
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	482,442
Samoa:		
W Samoa Taia	»	590,018
Sant'Elena:		
Sant'Elena	»	2.353,681
São Tomé:		
Dobra	»	6,289
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	297,406
Sierra Leone:		
Leone	»	2,795
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	931,841
Siria:		
Lira siriana	»	71,875
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	14,674
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,587
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	31,791
Sud Africa:		
Rand	»	477,478
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	133,879
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	845,622
Swaziland:		
Lilangeni Swaziland	»	477,478
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	57,991
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	4,367
Thailandia:		
Baht	»	60,088
Tonga Isola:		
Tonga Isola	»	1.077,334
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	Lit.	309,922
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.377,524
Turchia:		
Lira turca	»	0,160
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,242
Ungheria:		
Forint	»	17,177
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	410,355
Vanuatu:		
Vanuatu vatu	»	12,623
Venezuela:		
Bolivar	»	17,724
Vietnam:		
Dong	»	0,143
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	3.281,142
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	91,477
Zaire:		
Zaire	»	0,001
Zambia:		
Kwacha	»	3,150
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	238,383

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1993

Il Ministro: GALLO

93A3275

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 26 maggio 1993

Applicazione di un tariffario provvisorio per la concessione in uso di beni e per riprese fotografiche e cinetelevisive.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 30 marzo 1965, n. 340 e il regolamento d'esecuzione approvato con decreto presidenziale 2 settembre 1971, n. 1241;

Visto l'art. 4, commi 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 14 gennaio 1993, n. 4;

Viste le disposizioni del Ministro, recepite nella circolare 24 febbraio 1993, n. 2427, dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - div. VI;

Preso atto che, nelle more dell'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 gennaio 1993, n. 4, rimesso il 10 maggio 1993 al Consiglio di Stato per il parere prescritto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non è applicabile una nuova disciplina organica sull'uso dei beni in consegna all'Amministrazione per i beni culturali e ambientali e che peraltro non è, allo stato, ancora approvato il tariffario concernente i diritti e corrispettivi per l'uso dei beni, essendo quest'ultimo subordinato all'efficacia dello stesso regolamento;

Ritenuta comunque la necessità di adottare misure provvisorie idonee a garantire, medio tempore, le esigenze dell'utenza;

Considerato altresì che il combinato disposto delle surrichiamate norme consente l'adozione di una disciplina interinale in funzione del trasferimento di attribuzioni tra l'Amministrazione del demanio e il Ministero consegnatario dei beni;

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1991 che dispone:

a) per ogni ripresa fotografica di ciascun soggetto, fino al numero di dieci, il canone è fissato in L. 35.000, con un minimo di L. 140.000 dovuto in ogni caso, per sole tre riprese;

b) per ogni ripresa di ciascun soggetto, successiva alle prime dieci, il canone è fissato in L. 17.500;

c) per ogni ripresa di ciascun soggetto, effettuata fuori dal normale orario di servizio, i canoni sopra fissati sono duplicati, con un minimo di L. 140.000 dovuto, in ogni caso, per una sola ripresa;

Tenuto conto del tempo trascorso e della opportunità di un primo adeguamento delle tariffe a quanto praticato in sede internazionale:

Decreta:

In via provvisoria e fino all'applicazione del tariffario:

1) per i diritti, corrispettivi ed oneri per l'uso dei beni si applicano le tariffe già adottate dagli allora competenti uffici finanziari e praticate in precedenti concessioni dello stesso bene per analoga causale aumentate della metà;

2) per le riprese fotografiche e cinetelevisive si applica il tariffario previsto dal decreto ministeriale 12 agosto 1991 quadruplicato;

3) gli introiti devono essere versati dal soprintendente competente al rilascio della concessione, sul cap. 2583 - capo XXIX Entrate Tesoro, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione di questo Ministero.

Roma, 26 maggio 1993

Il Ministro: RONCHEY

93A3257

DECRETO 31 maggio 1993.

Autorizzazione al libero ingresso nei musei statali agli studenti universitari di materie storico-artistiche e agli studenti delle accademie di belle arti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 4, che consente il rilascio di apposite tessere di libero ingresso nei musei dello Stato a coloro che, per ragioni di studio, debbano visitare gli istituti di antichità e d'arte dello Stato, sulla base di attestazioni rilasciate in particolare da istituzioni scolastiche o universitarie;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1980 e successivi decreti ministeriali di modifica con i quali è stato costituito il comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa d'ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato;

Visto il verbale della seduta del 20 novembre 1980 e successivo verbale del 9 e 19 luglio 1990, nelle quali il predetto comitato ha stabilito le materie pertinenti allo studio dei beni culturali conferenti titolo al rilascio del libero ingresso nei musei dello Stato;

Vista la legge 27 giugno 1985, n. 332, art. 1, che non ha modificato il comma n. 4 e comma n. 5 dell'art. 4 della predetta legge 23 luglio 1980, n. 502;

Considerato il notevole numero delle richieste per il rilascio di autorizzazione di libero ingresso nei musei dello Stato da parte di studenti universitari e delle accademie di belle arti regolarmente iscritti ai corsi delle predette materie attinenti allo studio dei beni culturali;

Ritenuto opportuno snellire il relativo iter amministrativo per il rilascio di dette autorizzazioni;

Decreta:

È autorizzato il libero ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato agli studenti universitari regolarmente iscritti ai corsi di laurea in architettura e conservazione dei beni culturali e agli studenti delle accademie di belle arti iscritti ai corsi di pittura, scultura, decorazione e scenografia, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso, la cui validità deve intendersi coincidente con quello dell'anno accademico.

È consentito, inoltre, l'ingresso gratuito agli studenti iscritti alle facoltà di lettere e filosofia e di magistero — corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico — mediante esibizione del certificato di iscrizione per l'anno in corso e di un attestato rilasciato dal dipartimento o istituto di storia dell'arte o scienze dell'antichità relativo all'indirizzo prescelto.

Roma, 31 maggio 1993

Il Ministro: RONCHEY

93A3258

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 30 aprile 1993, n. **15**.

Caratteristiche minime di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di presidi sanitari.

1. PREMESSA

1.1. Rilevato come sia necessario ed improcrastinabile indicare soluzioni omogenee in materia di esercizi di vendita di presidi sanitari su tutto il territorio nazionale, al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione delle norme, con la presente circolare vengono emanate le linee guida da adottarsi nella valutazione delle caratteristiche di sicurezza dei locali adibiti al deposito ed alla vendita di tali prodotti.

Tali linee guida sono quelle ritenute «minime» affinché i locali adibiti a deposito e vendita di presidi sanitari possano essere dichiarati idonei dai servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali, così come previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255/1968.

Le presenti linee guida hanno le seguenti norme di riferimento primario:

decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 (Disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate);

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme per l'igiene del lavoro);

legge 26 luglio 1965, n. 966 (Norme per la prevenzione degli incendi);

decreto ministeriale 27 settembre 1965 (Attività soggette alle visite di prevenzione incendi);

decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Modifiche al decreto ministeriale 27 settembre 1965);

legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modifiche ed integrazioni (nulla osta provvisorio);

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche ed integrazioni (Rischi di incidenti rilevanti);

legge 1° marzo 1968, n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici);

legge 5 marzo 1990, n. 46 (Attestato di conformità degli impianti elettrici);

legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

Importante è anche la circolare del Ministero dell'interno 11 dicembre 1985, n. 36 (Visite di prevenzione incendi).

1.2. Le indicazioni della presente circolare sono applicabili:

1) ai depositi e locali per il commercio e la vendita di presidi sanitari, intendendo con il termine «locale» anche un gruppo di locali tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito;

2) ai depositi di smistamento delle aziende autorizzate a produrre presidi sanitari, anche se fuori fabbrica ed anche se ubicate presso «vettori».

1.3. Il riconoscimento di idoneità dei locali da parte dei servizi di igiene pubblica delle unità sanitarie locali è subordinato al rilascio del «certificato prevenzione e incendi» (C.P.I.) o dal «nulla osta provvisorio» (N.O.P.) da parte dei vigili del fuoco, quando le proprietà fisicochimiche dei presidi sanitari in deposito e le quantità stoccate lo richiedano.

2. AMBIENTE DI LAVORO

2.1. *Ubicazione dei locali.*

2.1.1. I locali adibiti a deposito e vendita di presidi sanitari o a deposito fuori stabilimento delle imprese produttrici (compresi quelli presso i «vettori»), devono collocarsi nelle aree indicate nel Piano regolatore generale (P.R.G.) del comune.

2.1.2. Non possono essere adibiti a deposito e vendita ed a deposito di smistamento (compresi quelli presso i «vettori») locali sotterranei o seminterrati.

2.2. *Caratteristiche dei locali.*

2.2.1. Devono avere un'altezza netta, misurata dal punto del pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti e delle volte, non inferiore a tre metri.

2.2.2. Le pareti devono essere trattate con pitture idrorepellenti.

2.2.3. I pavimenti devono essere di tipo impermeabile e privi di fessurazioni.

Se prescritte dai vigili del fuoco, vi devono essere soglie di contenimento dei reflui, adeguate alle caratteristiche dei locali.

Qualora invece non siano prescritte soglie di contenimento, i pavimenti devono avere pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi versati e le acque di lavaggio in apposito punto di raccolta (cisterna o bacino di contenimento di capacità adeguata) per impedire il convogliamento delle acque contaminate da presidi sanitari nella rete fognaria.

2.2.4. L'aerazione dei locali deve avvenire mediante finestrature che garantiscano un sufficiente ricambio naturale dell'aria.

Se l'aerazione naturale è insufficiente, per ottenere il ricambio d'aria necessario, occorre installare un sistema di ventilazione atta a garantire 4-6 ricambi orari durante il lavoro o comunque da non creare turbolenze, escludendo altresì forme di ricircolo.

2.3. *Caratteristiche degli impianti.*

2.3.1. L'impianto elettrico deve essere, in tutti i suoi componenti, conforme a quanto stabilito dalla normativa in vigore.

Le protezioni contro il contatto accidentale («messa a terra» coordinata con «interruttore differenziale») vanno realizzate collegando anche le masse metalliche presenti nei locali, per raggiungere l'equipotenzialità.

Le suddette protezioni devono essere sottoposte a collaudo e verifica periodica.

2.3.2. L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere realizzato utilizzando l'acqua come trasportatore di calore. Il generatore deve essere ubicato all'esterno dei locali.

È vietato l'uso di stufe elettriche e di bruciatori a gas.

Le temperature dei locali devono essere tali da non compromettere la sicurezza dei prodotti immagazzinati.

2.4. *Stoccaggio dei prodotti.*

2.4.1. Nei locali di deposito e vendita dei presidi sanitari, non è ammesso lo stoccaggio e la vendita di generi alimentari e lo stoccaggio dei mangimi.

2.4.2. I prodotti di prima e seconda classe tossicologica devono essere tenuti separati dai prodotti delle altre classi tossicologiche, anche mediante tramezzi di robusta rete metallica, provvisti di porta munita di serratura o lucchetto, ad esclusione di quelli stoccati nei depositi di smistamento (compresi quelli presso i «vettori»).

Nei piccoli depositi e locali di vendita, la separazione può essere realizzata anche mediante vetrinette o scaffalature chiuse a chiave.

2.4.3. Le confezioni di presidi sanitari non devono essere tenute a contatto diretto di pareti e di pavimenti.

2.4.4. Eventuali operazioni diverse dalla movimentazione dei preparati commerciali (ad esempio il caricamento delle batterie dei carrelli trasportatori-elevatori) devono essere eseguite in altro locale.

2.4.5. Nei locali, esclusi dall'obbligo del C.P.I. o del N.O.P., deve essere installato almeno un estintore portatile da 6 kg, a polvere polivalente di tipo ABC, posto in zona facilmente accessibile, che dovrà essere sottoposto ogni sei mesi a controllo ed a certificazione di idoneità.

2.5. *Operazioni di bonifica.*

2.5.1. I locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere ottenuta senza sollevare polvere.

2.5.2. In caso di versamenti conseguenti a rotture di confezioni, va provveduto immediatamente alla bonifica del settore interessato. Se il prodotto versato è in granuli o in polvere la bonifica va effettuata con apparecchio aspiratore; se allo stato liquido, questo va prima assorbito con apposito materiale (segatura identificata mediante colorante, farina fossile, bentonite).

Lo stoccaggio e lo smaltimento dei residui della bonifica deve essere effettuato nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.

2.6. *Dotazioni varie da tenersi in locali separati rispetto ai magazzini e locali di movimentazione.*

2.6.1. Per ogni addetto alla vendita ed al deposito di presidi sanitari, deve essere presente una dotazione individuale di occhiali, guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma, maschera a facciale intero, con filtro combinato per polveri e vapori organici.

I mezzi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadietto a più ante, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro.

2.6.2. Nei locali deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più possibile vicina.

2.6.3. Deve essere disponibile acqua per lavarsi, con lavandini a comando non manuale.

Deve esservi installata una doccia di emergenza ed una vaschetta lava-occhi.

2.6.4. In prossimità dell'apparecchio telefonico devono essere tenuti affissi bene in vista i numeri telefonici dei centri antiveleno, della guardia medica e del presidio ospedaliero più prossimo, dei servizi di prevenzione dell'unità sanitaria locale competenti per territorio, dei vigili del fuoco.

Il Ministro COSTA

93A3308

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1993, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1993, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 153, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto Cannarozzo dott. Luciano, destinato quale prefetto a Trieste, è stato nominato anche commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 15 febbraio 1993.

93A3254

MINISTERO DELLA DIFESA

Autorizzazione ad accettare una donazione disposta a favore dello Stato

Con decreto ministeriale 24 maggio 1993 è stata accettata la donazione fatta dall'avv. Giovanni Agnelli, con atto pubblico in data 11 gennaio 1993, n. 135087 di repertorio, redatto dal dott. Luigi Napoleone, notaio in Roma, consistente in una imbarcazione da diporto denominata «Capricia» da destinare alla Marina militare.

93A3256

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri dell'8 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 8 giugno 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1476,62
ECU	1777,11
Marco tedesco	909,98
Franco francese	270,29
Lira sterlina	2241,51
Fiorino olandese	811,11
Franco belga	44,27
Peseta spagnola	11,874
Corona danese	237,82
Lira irlandese	2217,29
Dracma greca	6,696
Escudo portoghese	9,580
Dollaro canadese	1150,02
Yen giapponese	13,845
Franco svizzero	1015,91
Scellino austriaco	129,31
Corona norvegese	215,03
Corona svedese	203,97
Marco finlandese	269,46
Dollaro australiano	988,60

93A3320

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico (Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 1

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

certificato nominativo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 16 giugno 1997 di nominali L. 10 000 000, nonché il tagliando di ricevuta n. 5 relativo alla semestralità di interessi di scadenza 16 dicembre 1992 intestato a Burnotti Paolina, nata a Moretta (Cuneo) il 31 maggio 1906 ed ivi domiciliata.

ANNOTAZIONE

La rendita è destinata alla manutenzione del Tempietto adibito al Culto del Sacro Cuore di Gesù della frazione Pratteria di Moretta (Cuneo) g. ta domanda 7 giugno 1990 della titolare stessa.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

93A3268

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di giurisprudenza

filosofia del diritto

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di agraria

alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza

istituzioni di diritto privato (Trapani)

istituzioni di diritto romano (Trapani)

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria

chimica propedeutica II per agraria

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria

architettura tecnica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A3260

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche (sede di Forlì).

sociologia dei Paesi in via di sviluppo,

sociologia della conoscenza,

economia politica.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

calcolo numerico;

linguaggi formali e compilatori,

elaborazione dell'informazione non numerica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A3270

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Avviso di avvio dell'istruttoria e di autorizzazione di intese in deroga ai divieti relativo al caso Associazione nazionale imprese assicuratrici.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con delibera in data 15 ottobre 1992, ha avviato ai sensi dell'art 14, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un procedimento nei confronti dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), volto ad accertare l'eventuale infrazione dell'art. 2 della citata legge, in relazione alle circolari del 13 marzo 1991 e del 13 febbraio 1992, predisposte dalla «Sezione tecnica per le assicurazioni automobili», aventi ad oggetto la determinazione delle tariffe di riferimento e le condizioni di contratto per le polizze di assicurazione contro i rischi di furto ed incendio dei veicoli a motore.

L'Autorità, nel corso del suddetto procedimento, ha ricevuto in data 19 maggio 1993, da parte della stessa ANIA, una richiesta di autorizzazione in deroga ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 287/90.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di intervento nel procedimento, nonché della facoltà di essere sentiti, i soggetti interessati dovranno presentare le relative istanze presso l'ufficio istruzione ed inchieste «A» dell'Autorità, anche a mezzo telefax, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

93A3291

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	**664.000**
semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 3 3 0 9 3 *

L. 1.300